



COMUNE di OSSANA

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELLE AREE DESTINATE
AL PARCHEGGIO NON
CUSTODITO A PAGAMENTO**

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 34 di data 08.10.2024

INDICE

Art. 1 – Istituzione dei parcheggi a pagamento

Art. 2 – Gestione del servizio

Art. 3 – Tariffe ed orari

Art. 4 – Modalità di pagamento

Art. 5 – Tariffa evasa

Art. 6 – Esenzioni dal pagamento

Art. 7 – Vigilanza

Art. 8 – Norme di comportamento

Art. 9 – Responsabilità

Art. 10 – Accettazione

Art. 11 – Norme finali

Art. 1 Istituzione dei parcheggi a pagamento

Il presente regolamento disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento che ricadono all'interno delle zone individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito planimetrie, in conformità all'art. 6, comma 4 lett. D) e all'art. 7 c.1 lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm..

Art. 2 Gestione del servizio

Il servizio di controllo e della gestione della sosta regolamentata a pagamento, viene operato in modo, diretto da un ufficio del Comune, individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei Servizi dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale, si riserva, con apposito provvedimento, di affidare in qualunque momento, la gestione del servizio e/o il servizio di controllo a terzi, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 3 Tariffe ed orari

La sosta nei parcheggi pubblici, dettagliatamente elencati in seguito, è subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta, che può essere ottenuto:

- Dietro pagamento di una tariffa;
- Dimostrando il possesso dei requisiti richiesti per la concessione di titolo di parcheggio gratuito.

La sosta nei parcheggi pubblici non dà mai diritto alla custodia del veicolo.

Nelle zone di seguito elencate la sosta a pagamento è attiva in tutti i giorni feriali e festivi e negli orari indicati nell'apposita segnaletica.

ELENCO DELLE ZONE DI SOSTA E TARIFFE

Parcheggi nella frazione di Ossana ed in Località Val Piana, individuati nelle allegate planimetrie.

Frazione di Ossana:

- Parcheggio al municipio (area di proprietà comunale) con sosta a pagamento dal 1° luglio al 31 agosto e 1° dicembre al 31 gennaio;
- Parcheggio sotto il Castello – Ex scuola elementare (area di proprietà comunale) con sosta a pagamento tutti i giorni dal 1° dicembre al 31 gennaio.

Piano tariffario valido tutti i giorni nella fascia oraria 8.30 -19.00:

- Primi 15 minuti gratuiti (biglietto esposto con inserimento targa);
- Tariffa oraria: 1,00 €;
- Tariffa giornaliera: 6,00 €;
- Tariffa mensile: 25,00 € - con inserimento targa.

Località Valpiana:

- parcheggi P1 e P2 con sosta a pagamento tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto;
- parcheggio P3, da attivare come sosta a pagamento solamente nelle giornate di massima affluenza nel momento in cui i parcheggi P1 e P2 risultano al completo e comunque nel solo periodo dal 1° luglio al 31 agosto.

Piano tariffario valido tutti i giorni nella fascia oraria 8.30 -18.00:

- Tariffa giornaliera unica pari ad Euro 5,00.

Eventuali successive modifiche delle tariffe, degli orari e delle aree adibite a parcheggio a pagamento, saranno stabilite con delibera della Giunta Comunale.

Art. 4 Modalità di pagamento

Il pagamento del ticket avverrà mediante l'utilizzo dei relativi Parcometri dislocati nelle aree del parcheggio a pagamento, mediante l'inserimento dei contanti oppure mediante pagamento tramite POS, o attraverso l'App EasyPark.

Il parcometro rilascerà uno scontrino che deve essere esposto, in modo ben visibile all'interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell'automobile. Lo scontrino non è cedibile.

È escluso dall'esposizione del Ticket chi paga tramite l'App. EasyPark

Art. 5 Tariffa evasa

Chiunque lascia in sosta un veicolo in un parcheggio a pagamento senza aver pagato la tariffa o oltre l'orario riportato sul biglietto prelevato dal parcometro, è soggetto all'emissione dell'avviso di accertamento di violazione per tariffa evasa ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. D) e c.14 e dell'art. 7 c.1 lett. F) e c.14 del CDS.

Art. 6 Esenzioni dal pagamento

Sono esentati dal pagamento della sosta:

- Soggetti muniti dell'apposito contrassegno invalidi;
- Forze di Polizia, mezzi di soccorso e di Protezione civile;
- Veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio e dotati di apposita identificazione/autorizzazione;
- Veicoli appartenenti a Enti pubblici o imprese di servizio pubblico (es. Provincia, Asl, Telecom, ecc.), dotati di apposita identificazione;
- Residenti di Ossana ossia aventi diritto di uso civico attraverso il rilascio di permesso da parte dell'Amministrazione comunale, riportante i dati del modello e la targa dell'autovettura di proprietà del richiedente residente da esporre in modo visibile sulla suddetta autovettura (viene tenuto valido il permesso rilasciato per le strade forestali riportante i dati suddetti);
- Possessori di Pass rilasciati dal Comune, che danno diritto all'esenzione del pagamento del parcheggio;
- Solo per Località Valpiana: Proprietari di seconde case nel Comune muniti di apposito pass da esporre in modo visibile (verrà rilasciato presso il Comune di Ossana un solo permesso per abitazione di proprietà legato ad una sola autovettura, della durata massima di 30 giorni consecutivi, non rinnovabile durante l'anno solare).

Art. 7 Vigilanza

L'Amministrazione Comunale potrà esercitare nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso l'Agente di Polizia Locale.

L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 12bis del CDS come definito dalla L. 120/2020, di personale dipendente delle ditte gestrici i parcheggi nominati con apposito provvedimento sindacale con il quale vengono conferite loro funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.

Art. 8 Norme di comportamento

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada e dalla segnaletica stradale, nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato.

Se l'utente non ha proceduto al pagamento tramite App digitale, è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il ticket comprovante il pagamento o il contrassegno volto a segnalare l'esenzione dal pagamento.

Art. 9 Responsabilità

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione o del soggetto gestore dei parcheggi a pagamento.

L'Amministrazione Comunale non è impegnata a custodire i veicoli.

Art. 10 Accettazione

Per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio del parcheggio a pagamento non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia

nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

Art. 11 Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono revocate le norme e i regolamenti con esso in contrasto.

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dalla legge.



 AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO A PAGAMENTO

COMUNE DI OSSANA
PROVINCIA DI TRENTO

SCALA 1:500

PLANIMETRIA PARCHEGGIO PUBBLICO
AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO A PAGAMENTO

COMUNE DI OSSANA

OSSANA

OSSANA

261110

261111

261112

